



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO - NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

Ordinanza del Sindaco n. 25 del 07/05/2025

OGGETTO: ANNO 2025-DIVIETO DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE IN OCCASIONE DI FORMULA UNO ED ALTRI EVENTI

IL SINDACO

- PRESO ATTO che nel corso dell'anno 2025 ad Imola presso l'autodromo si svolgeranno molti eventi di carattere anche internazionale, quali ad esempio il Gran Premio di Formula Uno, i concerti di Max Pezzali e degli AC/DC, il CRAME ed altri eventi per i quali si prevede una forte affluenza di pubblico;
- VISTA la delibera di G.M. 128/2001;
- VISTA la richiesta della Polizia Locale di procedere, per motivi di viabilità e per garantire la sicurezza stradale, ad interdire l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sulle seguenti di strade adiacenti l'autodromo: P.le Leonardo da Vinci, P.le Marabini, P.le Michelangelo, Viale A. Costa, Viale Dante, Viale Pisacane, Viale Saffi, Viale Zappi, Via Appia, Via Ascari, Via Atleti Azzurri d'Italia, Via Bergullo per metri 200 da Via Dei Colli, Via Boccaccio, Via Cappelli, Via dei Colli, Via Francucci, Via Galli, Via Goccianello per metri 200 da Via Dei Colli, Via Goldoni, Via Graziadei Via Guicciardini, Via Kennedy, Via Leopardi, Via Machiavelli, Via Malsicura, Via Manzoni, Via Mazzini, Via Musso, Via Nuvolari, Via Oriani, Via Pacinotti, Via Pascoli, Via Pediano da via Ascari sino al Cimitero, Via Petrarca, Via Pirandello, Via Quarantini, Via Resistenza, Via Rivazza, Via Rosselli, Via Santerno, Via Santa Lucia, Via Tabanelli, Via Tasso, Via Tenni, Via Tiro a Segno per poi, di volta in volta, provvedere ad inibire il commercio su quelle direttamente interessate dall'evento;
- VISTI il D. Lgs. 114/98 e la L. R. 12/99;
- VISTA la proposta del responsabile di procedimento, Dott.ssa Federica Degli Esposti;
- DATO ATTO CHE con il presente atto la sottoscritta, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara di non essere in situazioni di incompatibilità, inconfiribilità, astensione e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento;
- VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n.° 267 del 18.08.2000 (nuovo Testo Unico degli Enti Locali);

ORDINA

1- per i motivi sopra indicati, il divieto di commercio su aree pubbliche in forma itinerante in occasione dello svolgimento del Gran premio di Formula Uno, del CRAME e durante eventuali ulteriori eventi organizzati nell'area autodromo nel corso del 2025 nelle seguenti vie e tratti stradali:

- P.le Leonardo da Vinci,
- P.le Marabini,
- P.le Michelangelo,
- Viale A. Costa,
- Viale Dante,
- Viale Pisacane,
- Viale Saffi,
- Viale Zappi,
- Via Appia,
- Via Ascari,
- Via Atleti Azzurri d'Italia,
- Via Bergullo per metri 200 da Via Dei Colli,
- Via Boccaccio,
- Via Cappelli,
- Via dei Colli,
- Via Francucci,
- Via Galli,
- Via Goccianello per metri 200 da Via Dei Colli,
- Via Goldoni,
- Via Graziadei
- Via Guicciardini,
- Via Kennedy,
- Via Leopardi,
- Via Machiavelli,
- Via Malsicura,
- Via Manzoni,
- Via Mazzini,
- Via Musso,
- Via Nuvolari,
- Via Oriani,
- Via Pacinotti,
- Via Pascoli,
- Via Pediano da via Ascari sino al Cimitero,
- Via Petrarca,
- Via Pirandello,
- Via Quarantini,
- Via Resistenza,

- Via Rivazza,
- Via Rosselli,
- Via Santerno,
- Via Santa Lucia,
- Via Tabanelli,
- Via Tasso,
- Via Tenni,
- Via Tiro a Segno

Per ogni singolo evento la Polizia Locale provvederà ad apporre apposita informazione di interdizione sulle strade di volta in volta interessate dal divieto.

2- Il predetto divieto non opera nelle aree mercatali che l'Amministrazione Comunale vada eventualmente ad individuare nel rispetto della normativa vigente.

3- qualora sopravvenissero motivi di viabilità e sicurezza della circolazione in occasione di ulteriori eventi organizzati nell'area autodromo nell'anno 2025 ovvero per emergenze sanitarie o di igiene pubblica, potranno essere adottate eventuali variazioni o integrazioni all'elenco delle strade di cui sopra, nel caso queste si rendano necessarie

3-chiunque viola le disposizioni e i divieti stabiliti dalla presente ordinanza, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 516,00 a €. 3.098,00 (art. 29, c. 2 D. Lgs. 114/98). Si osservano per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime, per la notifica dei verbali e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni della L. 689/81;

4-che copia della presente venga inviata alla Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese per l'espletamento delle operazioni di propria competenza e all'Urp per garantire l'opportuna informazione alla cittadinanza.

Li, 07/05/2025

il Sindaco
Marco Panieri
(atto sottoscritto digitalmente)